

REGOLAMENTO SPECIALE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E DELLE OLIVE DA MENSA

MERCATO SPERIMENTALE

PARTE PRIMA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Il presente Regolamento Speciale ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione nel mercato sperimentale di Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. delle Categorie di prodotto “**olio extravergine di oliva e olive da mensa**” ed in particolar modo per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto o del prestabilito di contratto che possano incidere sulla esecuzione dei medesimi.

Le categorie di prodotto contrattabili sono:

- Olio extravergine di oliva;
- Olive da mensa.

I prodotti contrattabili sono l'olio extravergine di oliva e le olive da mensa oltre ai prodotti di qualità certificata:

- DOP e IGP (Regolamento (CE) n. 1151/2012);
- Da agricoltura biologica (Regolamento (CE) 848/2018);
- Derivanti dalla lotta integrata (Direttiva 2009/128/CE);
- Rispondenti ai sistemi di qualità nazionale di cui all'art. 16, lett. b) e c) del Reg. 1305/13.

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Per le caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto del presente regolamento si intendono quelle previste dal Regolamento CE n. 2568/91 e s.m.i., dal Regolamento UE n. 29/12 e s.m.i. e dal Regolamento UE 1169/2011 e s.m.i. e dalle rispettive certificazioni.

Per i prodotti DOP e IGP si fa riferimento al Regolamento CE n. 1151/2012 e s.m.i., sempre nel rispetto di quanto disposto dai relativi Disciplinari di produzione.

Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 848/2018 e s.m.i..

Il lotto minimo negoziabile per i prodotti della categoria “Olio extravergine di oliva” è pari a 1 (uno) bottiglia, incrementabile di 1 (uno) bottiglia.

Il lotto minimo negoziabile per i prodotti della categoria “Olive da mensa” è pari a 1 (uno) Kg, incrementabile di 1 (uno) Kg.

L’importo minimo per le variazioni di prezzo per i prodotti della categoria “Olio extravergine di oliva” è pari a 0,001 €/bottiglia

L’importo minimo per le variazioni di prezzo per i prodotti della categoria “Olive da mensa” è pari a 0,001 €/Kg.

Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo a norma del trasporto dei generi alimentari in attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004. All. II, cap. IV e s.m.i.

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative in materia di commercializzazione, tracciabilità, etichettatura e igiene.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

L’Operatore, quando inserisce una proposta, oltre alla scelta preliminare del prodotto, nonché alla scelta della Piazza, del Prezzo (espresso in €/bottiglia o €/Kg), della quantità massima e minima (1 bottiglia o 1 Kg) e della modalità di consegna (Franco partenza e Franco arrivo), potrà compilare anche una scheda informativa contenente informazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto e sulle modalità di esecuzione contrattuale.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di vendita e acquisto

- Denominazione del prodotto (solo per i prodotti DOP e IGP)
- Enti e numeri di certificazioni (solo per i prodotti di qualità certificata)
- Capacità della bottiglia (per la categoria “Olio extravergine di oliva)
- Capacità della confezione (per la categoria “Olive da mensa”)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di vendita e acquisto

- Caratteristiche qualitative del prodotto
- Tipologia di confezionamento
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri – proposte di vendita e acquisto

- Specifiche di consegna e ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

PARTE SECONDA

Art. 4 – Disciplina della contrattazione telematica

Modalità di accesso alle negoziazioni

L'Operatore per poter accedere alle negoziazioni dei prodotti di cui all'art. 1, deve presentare richiesta di iscrizione al Mercato telematico sperimentale dell'Olio extravergine di oliva e delle Olive da mensa gestito da BMTI S.c.p.A. e rispettare quanto indicato all'Allegato al presente regolamento. Successivamente all'iscrizione, inserendo il proprio "Identificativo" e la propria "Password", l'operatore accede al Mercato telematico sperimentale e qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata all'Operatore titolare di tali Identificativo e Password.

Sessioni di apertura alle negoziazioni

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita

Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita, nel caso in cui l'Operatore non lo definisca, avranno una durata di 72 (settantadue) ore; l'Operatore ha comunque la facoltà di definire un termine di validità inferiore o superiore.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o di acquisto.

Conclusione del contratto telematico (o del prestabilito di contratto)

Il contratto (o prestabilito di contratto) si perfeziona quando una proposta di vendita (o di acquisto) trova adesione con una controproposta di acquisto (o di vendita) con gli stessi parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). Quando una proposta di vendita (o di acquisto), e allo stesso modo quando una controproposta di vendita (o di acquisto), trova adesione, secondo le modalità di abbinamento o di inserimento di controproposte, la Piattaforma di contrattazione genera automaticamente un contratto (o prestabilito di contratto) contenente i riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa che la Società di gestione BMTI S.C.p.A. invia immediatamente per via telematica a ciascuna delle Parti. I soggetti iscritti possono scegliere di adottare il contratto ad efficacia immediata o il prestabilito contratto la cui efficacia è condizionata dall'accettazione delle Parti. Il prestabilito di contratto acquista efficacia una volta trascorse ventiquattro ore dalla generazione dello stesso ed alla condizione che entro tale termine una delle Parti non abbia espressamente manifestato la volontà di non voler concludere il contratto. La disdetta deve essere esercitata mediante l'apposita funzione presente della Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale gestito da BMTI S.C.p.A., oppure mediante comunicazione scritta da trasmettersi alla controparte e a BMTI S.C.p.A. per e-mail con conferma di lettura o con altri mezzi rapidi a prova di spedizione. Nel caso in cui le Parti convengano un prezzo e/o una quantità diversa da quella concordata sulla Piattaforma di contrattazione, devono darne immediata comunicazione alla Società di gestione BMTI S.C.p.A. mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura. Nel caso di adozione del contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di

vendita e la proposta di acquisto, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di adozione del prestabilito di contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, maggiorata di ventiquattro ore, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. In entrambi i casi il rapporto contrattuale cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto alla reciproche prestazioni da esso previste ai sensi dei successivi art. 5, 6 e 7.

PARTE TERZA

Art. 5 – Luogo e modalità di consegna e ritiro della merce

Per il luogo di consegna, s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio, spese e sotto la propria responsabilità. La modalità "franco arrivo" comporta che la consegna venga effettuata dal venditore all'interno della provincia indicata in contratto, che le spese di trasporto ed i rischi connessi siano a carico del venditore, che il luogo specifico di consegna della merce debba essere indicato dall'acquirente a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del contratto o comunque in tempo utile per consentire al venditore il rispetto dei termini di consegna della merce indicati nel contratto. La modalità "franco partenza" comporta che il ritiro venga effettuato dall'acquirente all'interno della provincia indicata in contratto, che le spese di trasporto ed i rischi connessi sono pertanto a carico dell'acquirente, che il luogo specifico di ritiro debba essere indicato dal venditore a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del contratto o comunque in tempo utile per consentire all'acquirente il rispetto dei termini di ritiro della merce indicati nel contratto. Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.

Art. 6 – Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno di consegna/ritiro della merce. È facoltà delle parti concordare termini di pagamento diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Art. 7 – Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna/ritiro dei prodotti e sono regolati come segue:

- a) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna "pronta", la merce si intende a disposizione del compratore immediatamente dopo la conclusione del contratto e comunque entro l'8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico.
- b) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna "differita" il prodotto sarà consegnato o ritirato una o più volte a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico ed entro l'8° (ottavo) giorno a partire dai periodi di frequenza delle consegne o ritiri stabiliti in contratto.

Art. 8 – Diritto di rifiuto della merce

Il diritto di rifiuto della merce potrà essere esercitato nel caso in cui l'autorità competente giudichi la merce inadatta alla vendita od al consumo umano, nel caso in cui la merce non fosse conforme alle normative vigenti in materia, nel caso in cui la merce consegnata/ritirata non fosse conforme a quanto stabilito nel contratto. L'acquirente potrà esercitare tale diritto solo presentando la documentazione attestante le irregolarità, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione a Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. specificando i vizi contestati.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo in Arbitrato, e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto di rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.

Art. 9 – Inadempienze

Salvo i casi di forza maggiore e in deroga all'articolo 1458 cod.civ. il contratto può essere risolto di diritto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, quando si verifica:

- La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte dell'Acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta per la merce contrattata alle condizioni di consegna "pronta/disponibile";
- Il mancato rispetto del luogo di consegna, spedizione o ritiro indicato al punto luogo e modalità di consegna della merce;
- Una causa di forza maggiore che ecceda il termine di esecuzione eventualmente concordato tra le parti;
- Uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato ovvero abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui all'art. 8 e 11.

La risoluzione di diritto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati all'art. 11. Ogni contestazione relativa alla verifica della sussistenza degli effetti prodotti dalla risoluzione può essere sollevata nei modi di cui all'art. 12.

Art. 10 – Cause di forza maggiore

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera parziale o definitiva, l'esecuzione del contratto o del prestabilito di contratto, lo stesso s'intenderà risolto totalmente o per la parte da eseguire. La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

Art. 11 – Reclami

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.C.p.A., mediante fax e posta certificata con conferma di lettura per i contratti stipulati da entrambi i contraenti residenti nel territorio nazionale e mediante fax ed e-mail qualora almeno uno dei contraenti risieda in un Paese estero, entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Art. 12 – Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo il regolamento arbitrale dell'istituzione arbitrale prescelta e amministrato dalla stessa.
- 2) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.

Art. 13 – Mancata osservanza dei termini legali di pagamento e decorrenza degli interessi

Nel caso di mancata osservanza da parte del compratore dei termini legali di pagamento previsti dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applicano le disposizioni in esso previste, o comunque previste dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto. Alle stesse norme deve farsi riferimento ai fini del calcolo e della decorrenza degli interessi.

ALLEGATO

Il presente allegato è parte integrante del “Regolamento speciale dell’olio extravergine di oliva e delle olive da mensa-Mercato sperimentale” per la contrattazione dei prodotti nel relativo Mercato sperimentale gestito da BMTI S.c.p.A.

ART. 1

(Operatori Iscrivibili)

1. Per Operatori Iscrivibili si intendono gli Operatori aventi sede nel territorio della Comunità Europea e appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) produttori agricoli, singoli o associati, di “Olio Extravergine di oliva” e “Olive da mensa” con particolare riferimento ai prodotti di qualità certificata di cui all’art.1 del Regolamento in oggetto.
 - b) soggetti abilitati all’intermediazione operanti nella Borsa Merci Telematica Italiana¹.
 - c) operatori del canale ho.re.ca.

ART. 2

(Requisiti per l’iscrizione degli Operatori)

1. Gli operatori del precedente Art. 1 ai fini dell’iscrizione per le negoziazioni sul Mercato telematico sperimentale dell’ “Olio Extravergine di oliva” e “Olive da mensa” gestito da BMTI S.c.p.A., devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale nel territorio dell’Unione europea;
 - b) godere della capacità di agire ed essere capaci di obbligarsi;
 - c) possedere la maggiore età, e godere dei diritti civili e politici (nel caso di imprese individuali e società di persone);
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale di insolvenza che implichi la liquidazione;
 - e) avere regolare iscrizione nel Registro Imprese delle Camere di Commercio competente;
 - f) non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
 - g) non essere stato incluso negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari attestato da visura nazionale dei medesimi;
 - h) non essere stato condannato per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per i reati previsti dalla D.lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di

¹ Le disposizioni normative riguardanti i soggetti abilitati all’intermediazione sono contenute nel Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana.

carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni;

In caso di soggetti con personalità giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti e sussistere in via continuativa in capo ai soggetti che ne detengono la legale rappresentanza.

2. Gli operatori del precedente comma 1 che hanno sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, ai fini dell'iscrizione per le negoziazioni devono possedere analoghi requisiti nel rispetto delle leggi comunitarie vigenti.

ART. 3

(Provvedimenti disciplinari nei confronti degli Operatori Iscritti)

1. BMTI S.c.p.A. al fine di controllare il rispetto delle norme regolatrici del Mercato telematico sperimentale dell' "Olio Extravergine di oliva" e "Olive da mensa" e allo scopo di garantire il corretto e regolare funzionamento del Mercato stesso può:
 - a. richiedere agli Operatori Iscritti ogni informazione o documento utile riguardante l'operatività svolta nel Mercato;
 - b. convocare i rappresentanti degli Operatori Iscritti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.
2. Qualora nello svolgimento della attività di controllo del Mercato telematico sperimentale dell' "Olio Extravergine di oliva" e "Olive da mensa", BMTI S.c.p.A. acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di manipolazione o aggio-taggio ne fa immediata comunicazione all'autorità giudiziaria nonché alle altre eventuali autorità amministrative competenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione di BMTI S.c.p.A., al fine di assicurare il pieno funzionamento del Mercato telematico sperimentale dell' "Olio Extravergine di oliva" e "Olive da mensa", nel rispetto delle condizioni di accessibilità e trasparenza, può comminare le seguenti sanzioni che verranno adottate nel rispetto del principio di parità di trattamento, tenuto conto della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva:
 - c. richiamo scritto in forma pubblica;
 - d. sospensione dell'accesso al Mercato telematico sperimentale dell' "Olio Extravergine di oliva" e "Olive da mensa" e ai suoi servizi;
 - e. esclusione dell'Operatore dal Mercato telematico sperimentale dell' "Olio Extravergine di oliva" e "Olive da mensa".
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, di cui al precedente comma 3, verrà seguita la seguente procedura:
 - a) qualora siano state individuate presunte violazioni delle norme regolatrici il Mercato telematico sperimentale dell' "Olio Extravergine di oliva" e "Olive da mensa", BMTI S.c.p.A. invierà all'Operatore Iscritto una comunicazione contenente:
 - descrizione dell'ipotesi di infrazione;

-
- fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazioni di eventuali memorie e controdeduzioni e la eventuale richiesta di una audizione per esame congiunto della situazione;
 - b) qualora l'Operatore Iscritto richieda la convocazione di una audizione per l'esame congiunto della situazione ovvero qualora BMTI S.c.p.A. ritenga necessaria tale audizione, la stessa BMTI S.c.p.A. ne fissa la data dandone comunicazione all'Operatore. Questi partecipa all'audizione personalmente o tramite persona da Lui appositamente delegata e può farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presenza all'audizione non dovuta a giustificati motivi, BMTI S.c.p.A. procederà sulla base degli elementi acquisiti.
5. Le decisioni assunte da BMTI S.c.p.A. verranno tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato.

ART. 4

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Operatori Iscritti in relazione alle negoziazioni e alle contrattazioni effettuate sul Mercato telematico sperimentale dell' "Olio Extravergine di oliva" e "Olive da mensa" (compresa in via esemplificativa e non limitativa quelle relative a questioni di validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione e pregiudiziali di competenza), viene disciplinata in via esclusiva dal Regolamento speciale di cui il presente allegato è parte integrante.